



COMUNE DI BRONTE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 12-03-2015 Numero 14

Oggetto: Locazione di spazio di mq. 8,00 presso l'area di Poggio S. Marco per l'installazione di un impianto per Comunicazioni Elettroniche a servizio della rete Linkem s.p.a..

L'anno duemilaquindici del giorno dodici del mese di marzo alle ore 18:00 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

FIRRARELLO GIUSEPPE	SINDACO	P
PETRALIA BIAGIO GIUSEPPE	ASSESSORE	P
DE LUCA MARIA	ASSESSORE	A
BONSIGNORE MARIO	ASSESSORE	P
SAITTA NUNZIO	VICE SINDACO	P

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa CARUGNO ANNA MARIA.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.



COMUNE DI BRONTE

LA GIUNTA

Vista la proposta del settore/area/servizio SETT.TECNICO-AREA VIII-PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONI n. 23 del 04-03-2015 relativa all'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge;

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione sottoposta all'Organo e che, integralmente richiamata, si allega per costituirne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testè deliberato.



COMUNE DI BRONTE

Settore/Area/Servizio SETT.TECNICO-AREA VIII-PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.23 DEL 04-03-2015


Oggetto: Locazione di spazio di mq. 8,00 presso l'area di Poggio S. Marco per l'installazione di un impianto per Comunicazioni Elettroniche a servizio della rete Linkem s.p.a..

Data 04-03-2015

Il Capo Area Proponente

Data

Il Responsabile del procedimento



COMUNE DI BRONTE


- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato; per quanto concerne la **Regolarita' tecnica**
esprime parere : Favorevole

Data: 07-03-2015



Il Responsabile dell'Area
CAUDULLO SALVATORE



COMUNE DI BRONTE

PREMESSO

che con richiesta del 13.01.2015, assunta al protocollo dell'Ente al n. 4015 del 24.02.2015, la società Linkem s.p.a. ha avanzato richiesta per la locazione di uno spazio di circa mq 8,00 presso l'area di Poggio S. Marco in Bronte, di proprietà comunale, per l'installazione di un impianto per Comunicazioni Elettroniche:

che per la stessa veniva proposto un canone annuo di € 6.000,00:

che in uno alla richiesta veniva allegato apposito schema di contratto:

Rilevato che sull'area in oggetto risultano già ubicate antenne per la telefonia mobile:

Ritenuto congruo il canone offerto, relativamente ai metri quadri richiesti, giusto parere favorevole espresso dall'Ufficio Patrimonio di questo Comune;

Dato atto che l'Ente trae vantaggio dalla suddetta locazione:

Vista la L.R. n° 48/91 e s.m.:

Visto il vigente statuto comunale;

PROPONE

1. Concedere in locazione uno spazio di circa mq. 8.00 presso l'area di proprietà comunale di Poggio S. Marco foglio 98 part.la 631, alla società Linkem s.p.a. per l'installazione di un impianto per Comunicazioni Elettroniche, per il canone annuo di € 6.000.00 soggetto annualmente agli aggiornamenti ISTAT.
2. Dare mandato al Responsabile dell'Area Patrimonio di procedere alla formulazione degli atti propedeutici alla stipula del contratto di locazione.
3. Stabilire che il Comune, ove si rendesse necessario procedere alla realizzazione di opere pubbliche che interessino i terreni affidati in locazione revocherà la stessa per il tratto di terreno occorrente per la realizzazione di tali opere senza che il locatario abbia nulla da pretendere.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO

Sito CT0051

TRA

Il Comune di Bronte con Sede in, Via N°
..... codice fiscale n°..... e partita I.V.A. n°
....., rappresentato in questo atto dal Signor
..... in qualità di

(nel seguito "Locatore")

- da una parte-

E

la **Linkem S.p.A.**, con sede Legale in Roma, Viale Città d'Europa n° 681, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 13456840159, rappresentata per il presente atto dal Sig. Davide Rota, in qualità di Legale Rappresentante della Linkem S.p.A.,

(nel seguito "Conduttrice")

- dall'altra parte -

nel seguito "le Parti" quando indicate congiuntamente;

con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1- ALLEGATI

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito "il contratto").

Art.2- OGGETTO

Il Locatore concede in locazione alla Condittrice, che accetta, porzione di terreno e porzione dell'edificio, sito nel Comune di....., Via, catastalmente censito al NCT/NCEU di....., Foglio, Particella....., sub per mq circa, meglio identificata nella planimetria che, firmata dalle Parti, si allega al contratto A.

Il Locatore concede in locazione altresì alla Condittrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant'altro necessario al funzionamento dell'impianto.

L'oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile".

Il Locatore dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Condittrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

Il Locatore dichiara inoltre che la porzione di immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di Legge e

che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla Condittrice.

La Condittrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni che verranno installati saranno realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.

Art.3- DURATA E DECORRENZA

Il contratto avrà la durata di anni 6 (sei) anni.

Il contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni, e così di seguito, salvo che una delle parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Locatore consente che la Condittrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto di locazione avrà decorrenza dal giorno di ottenimento premessi, così come risultante dalla comunicazione inviata dalla Condittrice al Locatore. Dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio lavori, così come risultante dalla comunicazione inviata dalla Condittrice al Locatore, decorrerà l'obbligo di pagamento dei canoni di cui al successivo articolo 4.

Nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto e l'inizio di efficacia dello stesso è consentito alla Condittrice l'accesso alle parti concesse per poter condurre sopralluoghi e verifiche necessarie alla definizione del progetto e delle certificazioni.

Qualora entro diciotto mesi dalla data di sottoscrizione il presente contratto non abbia avuto decorrenza il contratto si estinguerà automaticamente senza che le parti abbiano nulla a pretendere l'una dall'altra.

Art.4- CANONE

Per il primo anno di durata della locazione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente locazione, il canone è determinato in Euro (...../00) (NOTA INTERNA: quando il canone e' soggetto ad IVA lo si deve specificare espressamente); tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto con rate semestrali anticipate di Euro (...../00).

Si specifica che il presente contratto di locazione ha per oggetto bene immobile strumentale per natura. Pertanto, ai sensi della L. 4/8/2006, n. 248 di conversione del D.L. 223/06, la Condittrice dichiara che la percentuale di detraibilità IVA applicata è superiore al 25% ed il Locatore espressamente dichiara di volersi avvalere dell'opzione per il regime di imponibilità IVA. (NOTA INTERNA: nel caso specifico)

A partire dal secondo anno di locazione, il canone di cui sopra sarà aggiornato, a richiesta del Locatore, nella percentuale massima consentita dalla legge (art. 32, l. 27.7.1978, n. 392) della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno precedente.

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c..... ABI.... CAB IBAN

..... intestato a

Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto
Ove il canone e ogni altro eventuale corrispettivo siano pagati con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, il Locatore avrà diritto agli interessi legali di mora, nella misura dell'interesse legale, calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Condittrice nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di locazione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra.

Art.5- USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE

La porzione di immobile è concessa in locazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito "l'impianto"), per il perseguimento degli scopi sociali della conduttrice e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area di "servizio radio", area complessivamente servita dall'impianto previsto in contratto e da quelli immediatamente limitrofi.

Le Parti convengono pertanto che il diritto della Condittrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, mera innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è per la stessa conduttrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

Il Locatore pertanto autorizza sin d'ora la Condittrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra all'art. 2, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale al progetto/disegno di cui al punto 2 del presente contratto.

La Condittrice, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idoneo allo scopo per il quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, nell'area oggetto della locazione e sulla restante proprietà del Locatore di tutti i cavi funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Condittrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà, altresì, a carico della Condittrice l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta necessari alla realizzazione dell'impianto.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Locatore concede la facoltà ed autorizza la Condittrice a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'impianto, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Condittrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

Il Locatore non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto del fatto che la Condittrice apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera); resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di

immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza il Locatore farà quanto in suo potere per collaborare con la Conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.

Al termine della locazione della porzione di immobile, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato in forza del presente contratto.

Art.6- IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE

La Conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.

La Conduttrice solleva il Locatore da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la Conduttrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da responsabilità civile generale verso i terzi.

Art.7- CONSEGNA E ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE

La Conduttrice, dopo la ricezione da parte del Locatore della comunicazione di inizio di efficacia del contratto, verrà immessa dal Locatore nella detenzione della porzione di immobile, mediante consegna dello stesso nello stato di fatto in cui attualmente si trova, a partire dalla data indicata nella comunicazione in esame.

La Conduttrice ha il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto.

La Conduttrice avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Locatore e ai terzi.

Il Locatore garantisce alla Conduttrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente, impegnandosi sin d'ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione.

Art.8- CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Locatore, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Conduttrice avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, nonché di sublocare e concedere ospitalità sul proprio impianto ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

Il Locatore autorizza sin d'ora la cessione del contratto solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali il Locatore la ha concessa in locazione.

La Condittrice è autorizzata sin d'ora dalla Locatrice alla cessione del contratto e/o sublocazione della porzione di immobile in favore di società facenti parte dello stesso gruppo di Linkem SpA.

Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Condittrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

Art.9- REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura della Condittrice ed a spese suddivise al 50% come per legge.

(NOTA INTERNA: Si deve indicare espressamente se il contratto è soggetto a I.V.A.).

Art.10- MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art.11- DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art.12 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Salvo quanto altrove espressamente indicato, tutte le comunicazioni tra le Parti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto dovranno essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all'altra parte tramite raccomandata o fax agli indirizzi qui di seguito indicati:

Il Locatore in _____ mail : (se è una società inserire la pec)

La Condittrice in Viale Città d'Europa 681 – 00144 Roma

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

Le Parti dovranno comunicare per iscritto, con le modalità previste nel precedente comma qualunque modifica ai recapiti e riferimenti di cui sopra.

Art. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

I dati personali del Locatore saranno trattati dalla Condittrice solo per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria;

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Condittrice potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto del Locatore compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Conduttore anche nell'interesse dei propri fornitori;

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Condittrice.

I dati personali del Locatore potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Condittrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

Il Locatore autorizza espressamente la Condittrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 13.

In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14 - RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che

ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1) in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di un'Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2) per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3) nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1) e 2), la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... li'

Il Locatore

Linkem S.p.A.

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile il Locatore e la Condutrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti:

art.3 (Durata e Decorrenza), art. 4 (Canone), art.5 (Uso della porzione di immobile),

art.6 (Impegni della Condutrice), art. 7 (Consegna e accesso alla porzione di immobile)

art.8 (Cessione del contratto), art. 12 (Elezione di domicilio), art. 13 (Trattamento dati personali), art. 14 (Riservatezza) .

Letto, confermato e sottoscritto.

.....li'

Il Locatore


Linkem S.p.A.

.....

.....

ALLEGATI

A) Porzione locata





COMUNE DI BRONTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

FIRRARELLO GIUSEPPE



IL SEGRETARIO GENERALE

CARUGNO ANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal 13-03-2015 al 28-03-2015 senza opposizioni o reclami.

Bronte,

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il: 24-03-2015

- Perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12 comma 2, L.R. n. 44/91);
 Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1, L.R. n.44/91);

Bronte li

II SEGRETARIO GENERALE

DELIBERA DI GIUNTA N. 14 del 12-03-2015